



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Ufficio circondariale marittimo di Agropoli**

**Ordinanza n.21/2016**

**(Disciplina della sicurezza balneare nell'ambito del Circondario marittimo di Agropoli)**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Gianluca SCUCCIMARRI, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Agropoli,

- Visti** gli articoli 28, 30, 68, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327 *“Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione”* nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”*;
- Visto** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 *“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, *“Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima”*;
- Visto** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n.172.”*;
- Visto** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146 *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171”*;
- Visto** il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009 *“Istituzione dell'area marina protetta denominata «Santa Maria di Castellabate»”*;
- Visto** il Decreto Ministeriale 9 aprile 2015 *“Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta denominata «Santa Maria di Castellabate»”*;
- Visto** l'articolo 5 *“I limiti di navigazione nelle acque del Compartimento marittimo di Salerno”* dell'ordinanza n.38/2009 in data 09.04.2009 della Capitaneria di porto di Salerno;
- Vista** l'ordinanza n.27/2008 in data 20.03.2008 della Capitaneria di porto di Salerno, come modificata;
- Vista** la propria ordinanza n.53/2007 in data 08.10.2007;
- Vista** la propria ordinanza n.54/2007 in data 10.10.2007;

- Vista** la propria ordinanza n.77/2008 in data 07.11.2008;  
**Vista** la propria ordinanza n.23/2014 in data 30.04.2014;  
**Vista** la propria ordinanza n.20/2016 in data 29.04.2016;  
**Ritenuto** necessario aggiornare le disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento,

## ORDINA

### Capo I - disposizioni generali

#### Articolo 1 - campo di applicazione

La presente ordinanza trova applicazione nell'intero Circondario marittimo di Agropoli - costa compresa tra il Comune di Capaccio (SA) incluso ed il Comune di Pisciotta (SA) escluso - sia per ciò che attiene al diporto nautico sia con riferimento alle altre tipologie di attività ed ai servizi di salvamento delle strutture balneari.

Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio di giurisdizione del Circondario marittimo di Agropoli, deve informare immediatamente l'Ufficio circondariale marittimo - Guardia Costiera di Agropoli, attivo 24 ore su 24, via telefono o via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima quale Unità Costiera di Guardia U.C.G., preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

Gli aspetti connessi all'utilizzo ed alla fruizione del demanio marittimo per finalità turistico ricreative, compreso la determinazione della durata della stagione balneare e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari vengono stabiliti con provvedimento dell'Ente/Autorità competente.

Sono fatte salve, altresì, le vigenti disposizioni relative all'area rientrante nell'area marina protetta denominata «*Santa Maria di Castellabate*».

### Capo II - Disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione e zone di mare in cui è vietata la balneazione

#### Articolo 2 - zone di mare riservate alla balneazione

1. Le zone di mare riservate alla balneazione sono gli specchi acquei che si estendono fino ad una distanza di metri 200 (duecento) dalle spiagge e metri 100 (cento) dalle coste alte o a picco sul mare, non interessati da ordinanze di interdizione o da concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso.
2. Il limite della zona di mare riservata alla balneazione deve essere segnalato dal concessionario di struttura balneare mediante il posizionamento, per tutta l'estensione

del fronte mare prospiciente la concessione di competenza, di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati sul fondo ad una distanza di metri 50 (cinquanta) uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa; il numero di gavitelli non può essere comunque inferiore a 3 (tre). Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. I medesimi concessionari devono vigilare su eventuali scarrocciamenti/perdite dei gavitelli, provvedendo, nel caso, al loro esatto riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico dell'Ente gestore competente per gli specchi acquei antistanti zone di demanio marittimo non assentite in concessione (spiagge e scogliere libere) frequentate da bagnanti.

3. Laddove l'Ente gestore competente fosse impossibilitato ad apporre i gavitelli che segnalano il limite della zona di mare riservata alla balneazione, il medesimo soggetto pubblico responsabile deve apporre sulle spiagge, in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile agli avventori, adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese, spagnolo e tedesco, recante la dicitura: **"ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO"**. Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie. I soggetti pubblici responsabili devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.
4. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, negli orari compresi tra le 07:00 (sette) e le ore 20:00 (venti) è vietato:
  - a. navigare con qualsiasi tipo di unità navale, compresi *wind surf* e *kite surf*, fatta eccezione per i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti. Da tale divieto sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'istituto o da quelli diversi, impiegati d'ausilio a dette attività ed a ciò autorizzati espressamente dalla Autorità marittima, nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile **"SERVIZIO CAMPIONAMENTO"** ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa nonché ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti, dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a metri 50 (cinquanta) dai mezzi impegnati in operazioni di campionamento;
  - b. esercitare la pesca, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa, caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee.
5. Le zone di mare riservate alla balneazione possono essere attraversate da unità in navigazione a motore o a vela esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi di lancio,

per il solo raggiungimento del posto di ormeggio presso lo specchio acqueo in cui ciò sia consentito e/o presso pontili, purché a lento moto (velocità minima di manovra).

6. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.
7. A tutela della propria incolumità, il bagnante che si trovi al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione ha l'obbligo di segnalare la sua presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale con lunghezza non superiore a metri 5 (cinque).

### **Articolo 3 - segnalazione del limite delle acque sicure**

1. L'Ente gestore competente, per le spiagge e scogliere libere, ed i concessionari di strutture balneari, per le aree assentite in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione le persone non esperte nel nuoto. Il limite di tali acque sicure è fissato ad 1 (uno) metro di profondità.
2. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato, per tutta l'estensione del fronte mare, mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti ad intervalli regolari non superiori a metri 30 (trenta) l'uno dall'altro; il numero di gavitelli non può essere comunque inferiore a 3 (tre).
3. Laddove l'Ente gestore competente fosse impossibilitato ad apporre i gavitelli che segnalano il limite delle acque sicure, il medesimo soggetto pubblico responsabile deve apporre sulle spiagge, in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile agli avventori, adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese, spagnolo e tedesco, recante la dicitura: "*ATTENZIONE: LIMITE ACQUE SICURE DI PROFONDITÀ METRI 1,00 NON SEGNALATO*". Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie. I soggetti pubblici responsabili devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

### **Articolo 4 - zone di mare interdette alla balneazione**

1. La balneazione è vietata:
  - a. all'interno dei porti;
  - b. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
  - c. a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle imboccature e dalle strutture portuali;
  - d. sulle rotte dirette di uscita/ingresso dai/nei porti/approdi;
  - e. a meno di 200 (duecento) metri dalle navi mercantili alla fonda e a meno di 1000 (mille) metri dalle navi militari;
  - f. all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
  - g. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio delle unità navali;

- h. a distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dai mezzi nautici impegnati in operazioni di polizia marittima e/o soccorso e dai mezzi impegnati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 08.06.1982, n.470;
  - i. alla foce di fiumi, canali navigabili, torrenti e lame;
  - j. nelle zone di mare indicate da eventuali ordinanze di interdizione emanate per motivi di sicurezza (quali ad esempio, per pericolo di crollo o caduta massi da costoni rocciosi);
  - k. nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita ordinanza dell'Autorità comunale, che dovranno essere segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese, spagnola e tedesca, posizionati a cura dei Comuni interessati.
2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari poste a difesa della costa presenti sulla costa sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

#### **Articolo 5 - corridoi di lancio**

1. I corridoi di lancio sono delle corsie di larghezza non inferiore ai metri 10 (dieci), realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Tali corsie devono essere delimitate con gavitelli di colore rosso, distanziati ad intervalli di metri 20 (venti) nei primi metri 100 (cento) e successivamente a metri 50 (cinquanta), collegati con sagole galleggianti. All'imboccatura del corridoio lato mare, sui gavitelli esterni di delimitazione, devono essere posizionate bandierine bianche. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere apposto, in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile agli avventori, adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese, spagnolo e tedesco, recante la dicitura: *"ATTENZIONE: CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE"*.  
Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie. I soggetti responsabili, pubblici o privati, devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.
2. I responsabili delle aree in concessione per locazione/noleggio di natanti/imbarcazioni ed i titolari delle strutture balneari qualora autorizzati con specifico atto di concessione a fornire il servizio di noleggio natanti, a remi, jole, canoe, pattini e simili, devono installare i corridoi di lancio riservati all'atterraggio ed alla partenza delle unità.
3. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura dei Comuni interessati.
4. Le unità navali a motore, a vela ed a propulsione mista, se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata, per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni

della zona di mare riservata alla balneazione devono, negli orari compresi tra le ore 07:00 (sette) e le ore 20:00 (venti), utilizzare i corridoi di lancio.

5. Le unità devono percorrere i corridoi di lancio esclusivamente in maniera perpendicolare alla costa, alla minima velocità possibile per consentire il sicuro governo dell'imbarcazione, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia, per raggiungere la fascia di mare distante metri 200 dalla costa consentita per la navigazione con il motore acceso.
6. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. È fatto divieto di ormeggiare, stazionare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.
7. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di qualsiasi tipo di unità navale, anche se all'esterno.

### **Capo III - disciplina della sicurezza balneare**

#### **Articolo 6 - disciplina particolare dei servizi di assistenza e salvataggio**

1. È obbligo dei titolari/gestori delle strutture balneari e/o di attività simili, durante la stagione balneare, negli orari di apertura al pubblico, attivare un proprio servizio di assistenza e salvataggio efficiente.
2. Nei periodi non compresi nella stagione balneare, qualora i titolari/gestori delle strutture balneari e/o di attività simili intendessero operare esclusivamente per finalità elioterapiche, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio nei giorni festivi e prefestivi.  
I titolari/gestori delle strutture balneari e/o di attività simili devono provvedere affinché venga issata la bandiera rossa e siano esposti uno o più cartelli ben visibili agli utenti, redatti in lingue italiana, inglese, francese, spagnolo e tedesco, recanti la dicitura: *"ATTENZIONE: STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO"*.
4. Il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:
  - a. almeno un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da vigilare costantemente tutto il predetto specchio acqueo;
  - b. una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, centrale rispetto al fronte mare, dotata di:
    - 1 (un) binocolo;



- 1 (un) paio di pinne;
  - 200 (duecento) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante di colore rosso, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella; tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
  - 1 (un) pennone posto in posizione ben visibile con le bandiere "BIANCA" e "ROSSA";
  - 1 (una) tabella, esposta in modo ben visibile di fianco al pennone, recante il significato delle bandiere esposte, tradotto almeno in lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco:  
*"BANDIERA BIANCA: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è operativo e che le condizioni meteo sono idonee per la balneazione e l'impiego dei natanti";*  
*"BANDIERA ROSSA: segnala e sconsiglia la balneazione in quanto pericolosa per le cattive condizioni meteo o per l'assenza del servizio di assistenza e salvataggio";*
  - 1 (un) megafono;
  - 1 (una) unità idonea al servizio salvataggio, recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene; la stessa deve essere dotata di scalmiere, remi, 1 (un) salvagente anulare collegato ad una sagola galleggiante di almeno metri 25 (venticinque), 1 (una) gaffa o mezzo marinaio e idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
- c. 2 (due) salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza nei pressi della battigia, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno metri 30 (trenta) e recanti, indelebilmente, il nome della struttura balneare cui appartengono.
5. Per ogni piscina ubicata all'interno di strutture balneari e/o attività similari, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.
6. Qualora il titolare/gestore di struttura balneare e/o attività similari, in aggiunta all'unità idonea al servizio salvataggio di cui sopra, intenda posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, deve darne obbligatoriamente preventiva comunicazione all'Autorità marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:
- a. la moto d'acqua, del tipo a 3 (tre) posti, deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
  - b. la moto d'acqua deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "SALVATAGGIO";

- c. il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica di categoria "A" per il comando e la condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore entro 12 (dodici) miglia dalla costa;
- d. a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica, deve esservi un'altra persona abilitata al salvataggio;
- e. durante l'uscita in mare, sia il conduttore sia la persona abilitata al salvataggio devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed il casco omologato;
- f. la moto d'acqua deve essere equipaggiata con una barella di salvataggio, assicurata all'unità tramite sganci rapidi.

Resta comunque fermo l'obbligo per il titolare/gestore di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio secondo quanto stabilito dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua esclusivamente una eventuale integrazione dello stesso.

7. La fascia di arenile della larghezza di metri 5 (cinque) dalla battigia è strumentale all'attività di soccorso e deve, pertanto, essere obbligatoriamente lasciata libera da ogni impedimento.

#### **Articolo 7 - ulteriori disposizioni particolari per le strutture balneari e/o attività simili**

Le strutture balneari e/o attività simili devono essere dotati di:

- a. tabella, esposta in modo ed in luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
- b. idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- c. un locale idoneo dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale devono essere tenute, pronte all'uso, le seguenti dotazioni:
  - 3 (tre) bombole per ossigeno medicale ricaricate a 150 atm., della capacità di almeno 1 (un) litro ciascuna, con 3 (tre) riduttori di pressione corredati di manometro a controllo;
  - 1 (una) cannula di respirazione bocca a bocca;
  - 1 (un) pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
  - 1 (una) cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa (D.M. 15.07.2003, n.388);
  - 3 (tre) cannule oro-tracheali;
  - 1 (un) tiralingua;
  - 1 (un) apribocca;
  - un sistema di comunicazione tra postazione assistente bagnanti e direzione stabilimento da impiegare in caso di emergenza.



## **Articolo 8 - obblighi per l'assistente bagnante**

L'assistente bagnante, ai sensi dell'articolo 359 "*Personae exercenti un servizio di pubblica utilità*" del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1398 "*Approvazione del testo definitivo del Codice penale*", adempie ad un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente ordinanza.

Durante l'espletamento del proprio servizio, l'assistente bagnante deve essere sempre ed immediatamente individuabile anche tra i bagnanti.

Egli, inoltre, deve:

- a. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca a contrasto "*SALVATAGGIO*";
- b. essere dotato di un fischiotto di tipo professionale;
- c. svolgere l'attività stazionando il più possibile, soprattutto nelle ore di maggiore affluenze dei bagnanti, a bordo del battello di salvataggio e navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
- d. quando a terra, stazionare presso la postazione di salvataggio, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
- e. assicurare la costante presenza e non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
- f. segnalare, con immediatezza alla competente Autorità marittima, qualsiasi situazione di pericolo verificatasi a mare e sugli arenili, ovvero sinistro/incidente occorso in mare. Inoltre, egli deve compilare ed inviare, senza ritardo ad uno dei recapiti dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, la "*scheda di rilevazione degli incidenti*" allegata alla presente ordinanza;
- g. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione;
- h. portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- i. issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso ovvero quando sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
- j. mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità marittima o delle forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare della struttura.

## **Articolo 9 - servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere**

Nelle spiagge e scogliere libere, l'Ente gestore competente, qualora non attivi il servizio di assistenza e salvataggio, deve informare la locale Autorità marittima provvedendo, al contempo, ad apporre, in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile agli avventori sia lato strada che nei pressi della battigia, adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana,

inglese, francese, spagnolo e tedesco, recante la dicitura: “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO”. Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie. I soggetti pubblici responsabili devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

Il divieto di navigazione all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione resta tale anche in assenza della segnaletica di cui sopra.

#### **Capo IV - disciplina della pesca, delle attività subacquee, del diporto nautico e prescrizioni particolari**

##### **Articolo 10 - pesca, attività subacquee e diporto nautico**

Fermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento, il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni nonché il rispetto della vigente ordinanza della Capitaneria di porto di Salerno che disciplina i limiti di navigazione nelle acque del Compartimento marittimo di Salerno, la disciplina della pesca, delle attività subacquee e del diporto nautico (natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere di natanti a remi o a pedali; natanti galleggianti trainati *banana boat*, piccoli gommoni, ciambelle; tavole sospinte dal moto ondoso *surf*, *body surf*, *body board*, ecc.; tavole a vela *windsurf*; tavole con aquilone *kitesurf*; natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati; moto d'acqua; *snorkeling* trainato; *jetlev flyer*, *flyboard*) è contenuta nel vigente “Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 nell'ambito del Circondario marittimo di Agropoli”, approvato con l'ordinanza n.20/2016 in premessa citata.

Fermo il divieto di navigare nella zona di mare riservata alla balneazione, allo scopo di non arrecare pregiudizio con rumore e moto ondoso ai bagnanti, nella fascia di mare sino a metri 1000 (mille) dalle spiagge e metri 500 (cinquecento) dalle coste alte o a picco, le unità a motore devono procedere a velocità limitata, non superiore a 10 (dieci) nodi e comunque in dislocamento.

##### **Articolo 11 - prescrizioni particolari**

1. Nel rispetto dell'ambiente e fatte salve le disposizioni di legge che governano la materia, è vietato effettuare scarichi a mare dai servizi igienici di bordo o gettare alcun tipo di rifiuto a mare o sulle spiagge. L'eventuale scarico di liquami non trattati, per le unità omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore o uguale a 15 (quindici) e dotate di servizi igienici, deve avvenire in ottemperanza alle norme della Convenzione MARPOL con particolare riguardo alle modalità ed alla distanza dalla costa.
2. Durante la stagione balneare, sulle spiagge e gli adiacenti specchi acquei del Circondario marittimo di Agropoli è vietato sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio

privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai metri 300 (trecento) (1000 piedi), eccetto quando necessario per il decollo o l'atterraggio per i mezzi di soccorso o di polizia.

3. In caso di rinvenimento di ordigno esplosivo o presunto tale lungo gli arenili ed in mare, i comportamenti da tenere sono fissati con propria ordinanza n.53/2007 in data 08.10.2007 in premessa citata, le cui norme qui si intendono espressamente richiamate.
4. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero, deve essere autorizzato dalla competente Autorità marittima, in ossequio all'ordinanza n.54/2007 in data 10.10.2007 in premessa citata.

## Capo V - disposizioni finali e sanzionatorie

### Articolo 12 - disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore a far data dalla relativa sottoscrizione. Abroga e sostituisce la propria ordinanza di sicurezza balneare n.23/2014 in data 30.04.2014.
2. I titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività simili devono esporre la presente ordinanza, in luogo ben visibile dagli utenti.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità è assicurata mediante affissione all'albo degli Uffici marittimi del Circondario marittimo di Agropoli e dei Comuni di Capaccio (SA), Agropoli (SA), Castellabate (SA), Montecorice (SA), San Mauro Cilento (SA), Pollica (SA), Casal Velino (SA) ed Ascea (SA), nonché tramite l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito internet istituzionale dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli e diffusione presso gli organi di informazione locali.

### Articolo 13 - disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso o più grave illecito amministrativo e/o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli articoli 1161 "Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata", 1164 "Inosservanza di norme sui beni pubblici", 1174 "Inosservanza di norme di polizia" e 1231 "Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione" del Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327 "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione", ovvero degli articoli 53 "Violazioni commesse con unità da diporto", 54 "Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea" e 55 "Esercizio abusivo dell'attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto" del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n.172."

Emessa ad Agropoli, **29 aprile 2016**

**IL COMANDANTE**

T.V.(CP) Gianluca SCUCCIMARRI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

## Sommario

Capo I - disposizioni generali.....	2
Articolo 1 - campo di applicazione .....	2
Capo II - Disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione e zone di mare in cui è vietata la balneazione .....	2
Articolo 2 - zone di mare riservate alla balneazione .....	2
Articolo 3 - segnalazione del limite delle acque sicure.....	4
Articolo 4 - zone di mare interdette alla balneazione .....	4
Articolo 5 - corridoi di lancio.....	5
Capo III - disciplina della sicurezza balneare.....	6
Articolo 6 - disciplina particolare dei servizi di assistenza e salvataggio.....	6
Articolo 7 - ulteriori disposizioni particolari per le strutture balneari e/o attività simili .....	8
Articolo 8 - obblighi per l'assistente bagnante.....	9
Articolo 9 - servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere .....	9
Capo IV - disciplina della pesca, delle attività subacquee, del diporto nautico e prescrizioni particolari .....	10
Articolo 10 - pesca, attività subacquee e diporto nautico .....	10
Articolo 11 - prescrizioni particolari .....	10
Capo V - disposizioni finali e sanzionatorie.....	11
Articolo 12 - disposizioni finali.....	11
Articolo 13 - disposizioni sanzionatorie .....	11

**In calce alla presente Ordinanza  
si forniscono una serie di AVVERTENZE e CONSIGLI per l'utenza**

**...il cosiddetto...**

### **DECALOGO DEL BAGNANTE**

- 1. Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano venti forti specialmente da terra, se vi sono correnti marine, se l'acqua del mare è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambientale.**
- 2. Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione.**
- 3. Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale.**
- 4. Se sei stato troppo tempo esposto al sole, entra in acqua gradatamente bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce – segnali, questi, che precedono l'insolazione).**
- 5. Quando fai il bagno non allontanarti troppo da chi è eventualmente in tua compagnia, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino.**
- 6. Non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera rossa.**
- 7. Non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.**
- 8. Non tuffarsi da scogliere, moli o frangiflutti.**
- 9. Lascia trascorrere almeno tre ore dall'ultimo pasto prima di fare il bagno.**
- 10. Osserva quanto previsto nelle ordinanze per la disciplina delle attività balneari, in particolare:**
  - non recare disturbo alla quiete dei bagnanti (schiamazzi, giochi, radio a volume elevato);**
  - non portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto;**
  - non montare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia.**

## TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

**La tempestività dell'intervento di soccorso  
è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento**

Numero blu emergenze in mare (24 ore su 24 – chiamata gratuita): 1530
4° M.R.S.C. Napoli (centro secondario di soccorso in mare – Guardia Costiera) (H 24) tel.: 0812445111
Capitaneria di porto di Salerno, tel.: 0892587911; 0892587938
Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, tel.: 0974825201
Ufficio locale marittimo di Santa Maria di Castellabate, tel.: 0974966688
Ufficio locale marittimo di Acciaroli, tel.: 0974904477
Sezione distaccata di Casal Velino, tel.: 0974907864
Centrale operativa Vigili del fuoco, tel.: 082853712
Pronto soccorso, tel.: 118
Ospedale civile di Agropoli (SA), tel.: 0974827566, 0974825150
Ospedale civile di Vallo della Lucania (SA), tel.: 0974711111
Ospedale civile di Eboli (SA), tel.: 0828333700
Ospedale civile di Battipaglia (SA), tel.: 0828674372
Ospedale civile di Salerno, tel.: 0896711111

**Per un rapido intervento, quando si effettua la chiamata al numero blu emergenza in mare 1530, è importante specificare sempre la posizione e la città più vicina.**

**La chiamata è gratuita per l'utente.**



### SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(inviare ad uno dei recapiti utili dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli)

Struttura balneare: Spiaggia libera:	
Località:	
Comune:	
Data:	
Ora in cui si è verificato l'incidente:	
Luogo intervento:	Spiaggia Mare – distanza battigia metri ____
Stato del tempo:	Buono Cattivo Variabile tendente al miglioramento Variabile tendente al peggioramento
Stato del mare:	Calmo Poco mosso Mosso Agitato
Residenza assistito: Comune: Stato estero, se straniero:	Iniziali cognome ____ Iniziali nome ____
Sesso: M - F	Età:
Causa incidente: Trauma (parte del corpo _____) Annegamento Svenimento Congestione Ferita da taglio Dolore al torace Mal di testa Altro (specificare _____)	Dolore all'addome: Medusa Puntura di pesce Puntura di insetto Vomito Crisi di panico Emorragia Convulsioni Altro (specificare _____)
Organizzazione di soccorso/ Enti allertati	Guardia Costiera 118 Altro (specificare _____)
Annotazioni:	
Nome e Cognome e firma assistente bagnante compilatore	

**La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la corrente stagione balneare, ai sensi della vigente Ordinanza di sicurezza balneare**